



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

Progetto di legge n. 192 relativo a:

“Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, ‘Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica’, per la razionalizzazione e la riduzione delle spese degli apparati amministrativi”

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 25 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 192

d'iniziativa dei consiglieri Toniolo, Bond, Cortelazzo, Marotta, Pipitone, Pectenò, Franchetto, Puppato, Valdegamberi, Foggiato, Bottacin e Tesserin

Licenziato il 16 aprile 2013 nella seduta n. 109
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 41	30		11
Maggioranza richiesta	n. 22			

*Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Costantino TONIOLO
(relazione di maggioranza)*

*Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Piero RUZZANTE
(relazione di minoranza)*

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1995, N. 10,
“NORME PER IL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA”, PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA
RIDUZIONE DELLE SPESE DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI**

Relazione:

Relatore: il consigliere Costantino TONIOLO

Signor Presidente, Egregi Colleghi,

il processo di razionalizzazione e ammodernamento della pubblica amministrazione risponde, oggi più che mai, all' esigenza, non più prorogabile, di contenimento della spesa pubblica e di risparmio.

Le politiche volte al raggiungimento di tali obiettivi sono invocate a gran forza dal mondo economico e dalla società veneta che attendono l'adozione di buoni esempi e di buoni modelli come risposta alle crescenti difficoltà. Le sfide del mercato globale, la finanza internazionale sempre più instabile, le recenti crisi di Portogallo, Grecia, Islanda e Spagna, risalendo fino a quella americana dei subprime, sono fatti che hanno avuto un impatto fortissimo. L'opinione pubblica attende risposte concrete e esemplari.

Il Consiglio regionale del Veneto ha avvertito le gravi ripercussioni che la mutata situazione ha generato. Con le leggi regionali 28 luglio 2006, n. 13 “Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali”, 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”, 27 luglio 2007, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali” e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” ”, 7 gennaio 2011, n. 1 “Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi”, si è dato avvio alla riduzione dei costi direttamente attribuibili alla politica.

La manovra finanziaria statale attuata con il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, anche in risposta alle esigenze provenienti dall'Europa e dai mercati finanziari, è stato di ulteriore stimolo per avviare una razionalizzazione dei costi della politica e dell'amministrazione.

I tempi sono dunque maturi, - e questo ci chiede la società, - per una più completa e radicale revisione dei costi della politica e dell'amministrazione, estendendo l'attenzione anche agli enti strumentali della Regione. Non si tratta solo di applicare un'aritmetica riduzione dei costi, ma di rivedere in chiave innovativa e di modernizzazione modelli di gestione dei servizi pubblici ormai obsoleti, adattandoli alle mutate esigenze e alle sempre più pressanti richieste di efficienza e di risparmio.

Questo progetto di legge intende operare in tal senso nel settore delle politiche edilizie, in particolar modo con riferimento alle aziende territoriali per l'edilizia pubblica (ATER).

Anche un'analisi sommaria dei dati evidenzia il costo degli organi di governo di questi enti. Scegliendo di sopprimere i consigli di amministrazione e puntando sulla figura del revisore unico i bilanci delle aziende sarebbero dunque alleggeriti in misura decisamente interessante. Con le risorse risparmiate si potrebbe fornire nuova linfa alle attività istituzionali degli enti, linfa tanto necessaria in un periodo connotato da notevoli ristrettezze finanziarie.

Ricordo che Presidente e Vicepresidente del consiglio di amministrazione delle aziende percepiscono infatti un'indennità mensile di carica parametrata rispettivamente sul 50 per cento e sul 25 per cento di quella spettante al Presidente della corrispondente amministrazione provinciale, oltre ai rimborsi spese e che gli altri tre componenti del cda percepiscono un gettone di presenza per ogni seduta dello stesso, oltre ai rimborsi spese.

Cifre alla mano, le sole indennità delle due cariche più importanti (che in media assorbono per ogni azienda 70.000 euro, peraltro con sensibili variazioni da un'ATER all'altra) comportano un costo complessivo di circa 485.000 euro annui; sommando ad essi gli ulteriori costi relativi alla partecipazione dei componenti del cda - ipotizzando che si riunisca in media due volte al mese (la legge impone almeno una riunione ordinaria) - e le indennità dei componenti il collegi dei revisori (paramtrate, per presidente e componenti, al 50 per cento e al 25 per cento di quelle spettanti ai revisori della Provincia, anche qui con notevoli differenze tra le varie aziende) si arriva ad un costo stimato prudenzialmente in circa 665.000 euro annui.

A tale somma occorrerebbe poi aggiungere i costi indiretti che l'esistenza di tali organi di governo comporta, ovvero quelli per le spese ad essi direttamente ricollegabili: le cd. auto blu, i vari benefits, i locali necessari e così via.

Se pur appare non agevole misurare con sufficiente attendibilità tutti questi costi, diretti ed indiretti, è facile ipotizzare che la soppressione di questi organi comporterà un risparmio quantificabile in una somma annua vicina al milione di euro.

Già questa constatazione impone la necessità di una revisione degli organi di governo delle ATER, che è ciò che si intende fare con il presente progetto di legge.

L'obiettivo è unico: rendere l'attività amministrativa regionale maggiormente economica ed efficiente. Due sono tuttavia le direzioni in cui si muove. La prima è ridurre l'elevato costo dell'apparato destinato a perseguire l'interesse pubblico inerente l'edilizia residenziale pubblica. La seconda è razionalizzare questo stesso apparato, modificando gli organi di governo, in modo da aumentarne il livello di efficacia. Il mutamento degli organi di governo delle ATER, infatti, consente sicuramente un significativo risparmio, quantificabile, come si è visto, in una cifra vicina al milione di euro all'anno. Nello stesso tempo, però, tende a valorizzare la natura aziendale degli ATER.

In effetti, gli ATER sono degli enti strumentali cui compete la realizzazione di un obiettivo predeterminato dalla legge, relativo all'attuazione d'interventi di edilizia pubblica. Non si comprende per quale motivo essi debbano essere dotati di organi di amministrazione - presidente e consiglio di amministrazione - in grado di elaborare un proprio autonomo indirizzo politico-amministrativo. Ecco

allora l'opportunità di eliminare la previsione dei consigli di amministrazione e dotare gli ATER di un direttore generale. L'indirizzo politico-amministrativo, compete all'ente territoriale rappresentativo degli interessi generali, cioè alla Regione, sentito l'organo consultivo di cui all'articolo 3, attraverso il quale trovano modo di essere introdotti gli interessi specifici degli enti locali, nonché delle categorie maggiormente toccate dalle politiche sulla casa.

Da quest'ultimo punto di vista, nel corso dei lavori della Prima commissione è stato introdotto, attraverso l'articolo 4, un importante strumento per favorire la rappresentazione ed il coordinamento degli interessi locali, cioè la conferenza dei sindaci, precedentemente non prevista dalla legge n. 10 del 1995.

Tornando agli organi di governo delle ATER, si può dunque affermare con decisione che la previsione di una struttura di governo semplice e monocratica risponda dunque ad esigenze sia di efficienza sia di economicità, consentendo contemporaneamente un migliore coordinamento ed una maggiore sinergia tra i diversi enti.

Nel contesto di una riforma degli organi di governo e di revisione, non sembra fuori luogo segnalare infine un aspetto pienamente coerente da un punto di vista sistematico: al personale delle ATER, che pure sono enti strumentali, non si applica il trattamento riconosciuto al personale delle regioni e degli enti locali, ma quello, decisamente più vantaggioso, applicato al personale delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, creando una delle varie inspiegabili aree di privilegio. L'articolo 9 del progetto di legge mira appunto a correggere questa evidente stortura.

In ultima analisi ritengo opportuno ricordare come nel corso dei lavori della Commissione sia emerso con grande chiarezza e risoluzione il proposito che questa proposta non rimanga un isolato esempio di virtuosità, ma costituisca soltanto una delle tappe di un articolato percorso volto alla riduzione dei costi diretti ed indiretti della macchina burocratica. Mi auguro che in futuro sia di nuovo possibile trovare una convergenza ampia e responsabile di tutte le forze politiche, come è stata trovata in questa occasione, e che la politica veneta possa essere di nuovo in grado di fornire alla società soluzioni in termini di efficienza all'altezza dei tempi difficili con cui si trova a fare i conti.

La Prima commissione, nella seduta n. 109 del 16 aprile 2013, ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame, approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDL, LV-LN-P, UDC, Unione Nordest, Misto, UDC, l'astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliare PDV e IDV.

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1995, N. 10,
"NORME PER IL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA", PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA
RIDUZIONE DELLE SPESE DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10,
"Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".**

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è così sostituito:

"3. La Giunta regionale, nello svolgimento delle sue funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica, in particolare per quanto attiene bilanci, programmi, alienazione del patrimonio e canoni, si avvale di un organo consultivo, costituito dai direttori delle ATER, dai rappresentanti dell'ANCI, dei comuni capoluogo, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale."

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10,
"Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".**

1. L'articolo 6 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è così sostituito:

"Art. 6 - Statuto.

1. *Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva lo Statuto."*

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10,
"Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".**

1. L'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" è così sostituito:

"Art. 7 - Organi.

1. *Sono organi dell'ATER:*

- a) *il direttore generale;*
- b) *il revisore unico dei conti."*

**Art. 4 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 9 marzo 1995, n. 10,
"Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".**

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è inserito il seguente articolo:

"Art. 7 bis - Conferenza dei sindaci.

1. *I comuni compresi nel territorio provinciale partecipano al processo di pianificazione delle attività delle ATER attraverso apposita conferenza.*

2. *La conferenza di cui al comma 1 adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento della propria attività. Il regolamento individua le modalità per la scelta del presidente della conferenza e per la formazione dell'esecutivo."*

2. *Per la prima costituzione della conferenza dei sindaci, di cui al comma 1, il sindaco del comune capoluogo provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad individuare le modalità di convocazione e di primo funzionamento.*

Art. 5 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni.

1. L'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, è così sostituito:
"Art. 11 - Direttore generale dell'ATER.

1. *Il direttore generale:*

- a) *ha la rappresentanza legale dell'Azienda e tutti i poteri di amministrazione della stessa;*
- b) *ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione agli indirizzi dettati dalla Regione;*
- c) *approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale;*
- d) *adotta i piani annuali e pluriennali di attività, il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo di esercizio, gli atti di organizzazione e di spesa, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, sentita la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7 bis;*
- e) *presiede le commissioni di gara nelle procedure ad evidenza pubblica;*
- f) *stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese per il normale funzionamento;*
- g) *dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale;*
- h) *invia una volta all'anno al Consiglio e alla Giunta regionali una dettagliata relazione circa le attività svolte.*

2. *In caso di assenza o di impedimento le funzioni sono esercitate dal dirigente vicario."*

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1975, n. 10 è inserito il seguente articolo:

"Art. 11 bis - Reclutamento del direttore generale.

1. *Il direttore generale dell'ATER è nominato dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.*

2. *Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo determinato e ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale.*

3. *L'incarico di direttore generale può essere revocato dalla Giunta regionale con atto motivato."*

Art. 7 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".

1. L'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" è così modificato:

"Art. 12 - Revisore unico dei conti.

1. *Il revisore unico dei conti di ciascuna ATER è nominato dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità mediante estrazione a sorte tra gli iscritti nel registro dei revisori e nell'apposito elenco istituito presso l'azienda stessa e disciplinato con regolamento.*

2. *Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati due revisori supplenti.*

3. *L'incarico del revisore unico dei conti ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale.*

4. *Il revisore unico dei conti ha altresì l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto."*

Art. 8 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".

1. Il comma 4 dell'articolo 13 è così sostituito:

"4. Il Comitato Tecnico esprime pareri ed è convocato dal direttore generale d'ufficio o su richiesta degli enti interessati."

2. Il comma 7 dell'articolo 13 è così sostituito:

"7. Il Comitato tecnico è costituito con provvedimento del direttore generale e resta in carica per la durata dello stesso."

Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".

1. L'articolo 18 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" è così sostituito:

"Art. 18 - Stato giuridico e trattamento economico del personale.

1. *Al personale delle ATER, compreso il direttore generale, si applicano, per quanto compatibili con la natura dell'ente, gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale del comparto regioni autonomie locali e il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.*

2. *Sulla base delle previsioni statutarie e degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale le ATER determinano la dotazione organica del personale, previa verifica dei carichi di lavoro.*

3. *Al revisore unico dei conti spetta un compenso annuo pari al 50 per cento di quello attribuito ai revisori dei conti dell'amministrazione provinciale corrispondente. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste dallo statuto dell'azienda.*

4. *La partecipazione agli organi di cui agli articoli 2, comma 3, 3 e 13, può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute."*

Art. 10 - Abrogazioni.

1. Gli articoli 8, 9, 10, 14 e 17, comma 1, numero 1), e comma 2, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, sono abrogati.

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali.

1. I riferimenti al Consiglio di amministrazione delle ATER effettuati dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge s'intendono

effettuati al direttore generale o ad altri organi, nel rispetto ed in coerenza con le competenze attribuite dalla presente legge.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale le proposte di nuovi statuti delle ATER.

3. Il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, il Direttore, i Revisori dei conti dell'ATER che siano in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza del loro mandato.

4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione dei soggetti di cui al comma 3, i nuovi incarichi non possono durare oltre la scadenza originariamente prevista.

Art. 12 - Disposizioni finanziarie.

1. I risparmi conseguenti all'attuazione della presente legge vengono destinati dalle ATER al finanziamento delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".....	4
Art. 2 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".....	4
Art. 3 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".....	4
Art. 4 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".....	4
Art. 5 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni.	5
Art. 6 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".....	5
Art. 7 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".....	5
Art. 8 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".....	6
Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".....	6
Art. 10 - Abrogazioni.....	6
Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali.	6
Art. 12 - Disposizioni finanziarie.	7